

## 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

---

### Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, **lettere a) e b)**, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

---

## Documenti collegati:

### [352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI](#)

Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente | red Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI (1) 1.Sino alla istituzione presso .....

**fine**

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello